

INCONTRO CONVEGNO SULLA

FORMAZIONE CONTINUA

ALESSANDRIA, 17 maggio 2017

TORINO, 31 maggio 2017

formazionecontinua@colpito.it



contenuti

- 3 - che cos'è la F.C.**
- 4 - da dove discende l'obbligo della F.C.**
- 5 - chi organizza ed eroga la F.C.**
- 7 - come si valutano le attività produttive**
- 8 - chi è soggetto alla F.C.**
- 9 - impegno formativo**
- 10 - interruzione dell'impegno formativo**
- 14 - da che cosa è costituita la F.C.**
- 20 - eventi che costituiscono il percorso della F.C.**
- 21 - documentazione comprovante l'attività svolta – documenti da produrre**
- 25 - in merito alla documentazione, il regolamento prevede**
- 26 - attribuzione dei crediti formativi**
- 28 – certificazione delle competenze**
- 30 - stato aggiornamento degli iscritti**
- 31 - i vecchi CFP acquisiti fino al 31-12-2013**
- 32 - chi non fa la F.C.**
- 33 - riassumendo**



che cos'è la formazione continua

La **formazione continua** è un percorso individuale contenente azioni finalizzate all'adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica, scientifica, organizzativa e sociale del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro.

L'**attività formativa** si compone di **eventi formativi accreditati**, di **eventi formativi certificati** e di **apprendimenti informali**

A ogni **evento formativo** sono attribuiti un certo numero di **Crediti Formativi Professionali (CFP)**

Tutti i **CFP** acquisiti concorrono al compimento dell'**impegno formativo** del percorso individuale di formazione continua che ogni perito industriale è libero di scegliere nell'arco di cinque anni nell'ambito della propria professione



da dove discende l'obbligo della formazione continua

DPR 137/2012, art. 7, comma 1

Art. 7 – Formazione Continua

Regolamento per la Formazione Continua

Approvato dal Ministero della Giustizia il 27/05-2016, pubblicato sul

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n, 13 del 15 luglio 2016

Linee Guida sulla Formazione Continua

Adottate dal CNPI, disciplinano alcuni aspetti del regolamento

Norme di deontologia professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati

approvate con delibera CNPI del 25 gennaio 2013 Recepito dal Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Alessandria–Asti–Torino con delibera n.40 del 04/04/2013



chi organizza ed eroga la formazione continua

(Art. 5, commi 1 e 6, Regolamento per la Formazione Continua)

1. In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 137/12, le attività di formazione continua possono essere erogate:

- dagli **Organi Territoriali (O.T.)**, autonomamente o in collaborazione o in convenzione con altri soggetti;
- da **associazioni di iscritti agli albi** e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale;
- dal **CNPI**, autonomamente o tramite la propria Fondazione Opificium o soggetti autorizzati;
- da altri **ordini e collegi professionali, da associazioni di iscritti agli Albi di detti ordini/collegi e da altri soggetti autorizzati dai rispettivi Consigli Nazionali in presenza di apposito regolamento comune attinente al riconoscimento reciproco dei CFP.**



Ogni iscritto è libero di scegliere gli eventi che più si addicono al proprio stato professionale e di scegliere qualunque dei sopraccitati soggetti erogatori, ma può anche scegliere, autonomamente, altri soggetti che propongano eventi formativi **attinenti alla propria attività professionale**, eventi per i quali potrà richiedere l'attribuzione dei CFP producendo adeguata documentazione



come si valutano le attività formative

(Art. 9, comma 1, Regolamento per la Formazione Continua)

un'ora di attività formativa = 1 credito formativo professionale (CFP)

Per altre attività sarà valutato l'evento e assegnati i relativi CFP

(nei limiti stabiliti dall'art. 5 delle Linee Guida sulla formazione continua)

Il corso di formazione frontale deve avere una durata minima di 4 ore **effettive**

La FaD deve avere durata minima di 2 ore

I convegni, seminari e incontri tecnici devono avere durata tra 3 e 6 h **effettive**

Il nuovo Regolamento è entrato **in vigore il 1° gennaio 2017**

Per alcune attività, le Linee Guida hanno stabilito un numero massimo di CFP nel quinquennio, il surplus sarà traslato all'anno successivo e/o quinquennio



chi è soggetto alla formazione continua

TUTTI GLI ISCRITTI

(Art. 7, comma 1, DPR 137/2012)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, **ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale** secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare

(Art. 3, comma 1, Regolamento per la Formazione Continua)

1. La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista e di conseguenza è sottoposta a tutto quanto previsto dal codice deontologico e dalle leggi in vigore, fermo restando il compito di verifica e avviso, da parte dell'O.T.



impegno formativo

(Art. 8, comma 1, Regolamento per la Formazione Continua)

120 CFP in 5 ANNI

con un minimo di 15 CFP/anno

di cui almeno 3 CFP/anno in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia previdenziale e quanto altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine

Il **surplus** sarà traslato all'anno successivo e/o al quinquennio successivo

il primo anno formativo è iniziato il 1° gennaio 2014 e il quinquennio, entro il quale dovranno essere acquisiti i 120 CFP, terminerà il 31 dicembre 2018.

Per i nuovi iscritti l'anno formativo ovvero l'impegno formativo quinquennale decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione, pertanto non tutti gli iscritti avranno lo stesso quinquennio di riferimento



interruzione dell'impegno formativo

(Art. 8, comma 2, Regolamento per la Formazione Continua)

L'impegno formativo può essere interrotto richiedendo l'**esenzione** temporanea

L'esenzione dei CFP da conseguire è calcolata pro-mese ➡ **1 mese = 2 CFP**

Si considera "mese" anche una frazione dello stesso superato il 15° giorno

L'interruzione temporale per **esenzione** può essere concessa per:

- a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;
- b) grave malattia e/o intervento chirurgico;
- c) interruzione dell'attività professionale per almeno **quattro** mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.

L'**esenzione** temporanea può essere comunque richiesta dall'interessato anche per gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati. La richiesta può essere accolta o respinta a insindacabile giudizio dell'O.T.

In caso sussistano periodi a diverso regime di CFP obbligatori questi vanno computati in ragione del rispettivo periodo di riferimento



Riduzione crediti per NON esercizio della professione

(Art. 8, comma 6, Regolamento per la Formazione Continua)

Chi certifica, con apposito modulo scaricabile dal sito alla pagina “formazione continua”, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000

il non esercizio della professione

l'impegno formativo nel quinquennio si riduce

120 CFP ➡ 40 CFP

di cui almeno 15 in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia previdenziale e quanto altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine



Riduzione d'ufficio per over 65

Il professionista in attività che abbia superato i 65 anni di età dovrà garantire nell'arco temporale dei 5 anni un impegno formativo complessivo di **40 CFP**

di cui almeno 15 in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia previdenziale e quanto altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine



Esonero obbligo formativo

Su richiesta dell'interessato, l'O.T. può concedere l'esonero dall'impegno formativo se lo stesso è stato osservato dal richiedente perché iscritto in altri Albi Professionali nel **medesimo settore di specializzazione**



da che cosa è costituita la formazione continua

Eventi di attività formativa

eventi formativi accreditati

(art. 2, lettera m) il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione continua, idonei allo sviluppo e al mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica e organizzativa del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro

eventi formativi certificati

(art. 2, lettera n) le cui caratteristiche e finalità coincidono con quelli precedenti, ma che prevedono a conclusione un esame o una verifica comunque denominata sull'apprendimento



attività formative

Formazione formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari

Formazione abilitante: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze, finalizzate o comunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo

Formazione a distanza (FaD) formazione erogata per via telematica attraverso una piattaforma applicativa



attività formative

Apprendimento in servizio:

momento o percorso di aggiornamento e/o di formazione realizzato dall'iscritto che opera alle dipendenze di enti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro.



attività formative

Apprendimento informale

anche a prescindere da una scelta intenzionale, **si realizza** in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati), **nell'esercizio della professione di perito industriale** nelle situazioni, nonché nell'interazioni del **lavoro quotidiano**. È considerato apprendimento informale anche l'apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per **svolgere l'attività professionale in forma innovativa** ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo. **Tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale.**

È altresì considerata attività formativa anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale, **purché coerente con l'attività professionale del perito industriale.**



autocertificazione per apprendimento informale

AUTOCERTIFICAZIONE DELL'APPRENDIMENTO INFORMALE

ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART.6 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO

Il sottoscritto.....

C.F.....

Iscritto all'ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di

Al n..... con specializzazione.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

DICHIARA

Che nello svolgimento della propria attività professionale di

- Libero professionista
 - Titolare partita iva Individuale Associazione professionisti Società di professionisti
- Dipendente pubblico
 - Docente Dirigente Area Tecnica Area amministrativa Tipologia Ente/Amministrazione
- Dipendente privato
 - Area Tecnica Amministrativa Commerciale Dirigente

Ha effettuato, nel corso dell'anno, le seguenti attività professionali in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo:

- Progettazione
.....
- Direzione dei lavori:
.....
- Attività di consulenza per clienti pubblici o privati:
.....
- Attività di consulenza in atti giudiziari:
.....
- Collaudi tecnico amministrativi, statici e funzionali:
.....

- Perizie tecniche:
.....
- Pareri tecnici:
.....
- Altre attività:
.....

E che in relazione alle stesse ha effettuato attività di apprendimento informale legato all'attività professionale innovativa, di cui sopra, con le seguenti modalità:

ATTIVITA' NON COMPUTATE IN ALTRA SEDE (Le attività formative elencate non devono in alcun modo essere riconosciute al di fuori dell'apprendimento informale di cui alla presente dichiarazione)	
<input type="checkbox"/>	Approfondimenti tecnici (libri, riviste, articoli tecnici su web, software tecnici, hardware tecnico):
<input type="checkbox"/>	Aggiornamenti normativi:
<input type="checkbox"/>	Partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili relativa al proprio ambito professionale:
<input type="checkbox"/>	Partecipazione a corsi o attività formative dall'ente o aziende datore di lavoro, erogati in assenza di convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente:
<input type="checkbox"/>	Partecipazione ad attività di volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale:
<input type="checkbox"/>	Attività di ricerca tecnico scientifica:
<input type="checkbox"/>	Altro:



autocertificazione per apprendimento informale

Tali attività di apprendimento informale legato all'attività professionale dimostrabile, coerentemente a quanto previsto al punto r) dell'art.2 del Regolamento di cui al Bollettino del Ministero della Giustizia n.13 del 15/07/2016

1 ora di attività di aggiornamento = 1 CFP, fino ad un massimo di 75 CFP nel quinquennio.

Conformemente a quanto previsto nella sezione "Apprendimento informale" del Regolamento di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15/07/2016

CHIEDE

ALL'ORDINE TERRITORIALE DI APPARTENENZA L'ATTRIBUZIONE DEI CFP PER L'APPRENDIMENTO INFORMALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DELLE LINEE GUIDA

Note esemplificative per la compilazione:

Approfondimenti tecnici:	Libro tecnico (indicare titolo, autore, editore e breve descrizione contenuto) Rivista tecnica (indicare titolo, autore, editore e breve descrizione contenuto) Articolo tecnico su web (indicare indirizzo web e breve descrizione contenuto) Formazione all'uso di nuovo acquisto software tecnico (descrivere nome programma e breve descrizione finalità) Formazione all'uso di aggiornamento software tecnico già in possesso (descrivere nome programma e breve descrizione finalità) Formazione all'uso di nuovo hardware tecnico (descrivere nome programma e breve descrizione finalità) Formazione all'uso di aggiornamento hardware tecnico (descrivere nome programma e breve descrizione finalità) (il tutto connesso all'attività professionale svolta)
Aggiornamenti normativi:	Studio di una legge nazionale, regionale, circolare di enti, linea guida, norme UNI, D.P.R., D.M. Circolari Ministeriali etc. (il tutto a carattere tecnico, connesso all'attività professionale svolta) (indicare la norma e la fonte utilizzata per lo studio)
Partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili relative al proprio ambito professionale (SAIE, MADE Expo etc.); (indicare nome evento, luogo di svolgimento, data di propria partecipazione e breve descrizione finalità evento)	
Partecipazione, in Italia o all'estero, a corsi, seminari, convegni etc., o altri eventi di provato valore scientifico in modalità frontale (indicare nome evento, luogo di svolgimento, data di propria partecipazione e breve descrizione finalità evento)	
Partecipazione a corsi o attività formative fornite dall'ente o azienda datore di lavoro, erogati in assenza di convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente; (indicare nome evento, luogo di svolgimento, data di propria partecipazione e breve descrizione finalità evento)	



Eventi che costituiscono il percorso della formazione continua

(Art. 6, Regolamento per la Formazione Continua)

L'acquisizione dei **CFP** è possibile partecipando a **eventi** di:

formazione diretta	formazione indiretta
eventi erogati da università, datore di lavoro, O.T., Associazioni, CNPI, ecc.	conoscenze e saperi che possono essere acquisiti autonomamente
<ul style="list-style-type: none">- formazione formale- apprendimento in servizio- eventi accreditati sul RNFC	<ul style="list-style-type: none">- apprendimento informale- docenza di attività formative- attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta- redazione e pubblicazione di libri, di contributi e di articoli- partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria- partecipazione a organismi nazionali e/o internazionali- formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari

Gli eventi di formazione diretta e indiretta hanno valore anche se effettuati all'estero. Dovrà essere prodotta documentazione in lingua italiana



documentazione comprovante l'attività formativa svolta

documentazione da produrre

Formazione diretta

Soggetto promotore e/o erogatore	Verifica presenza	Documentazione da produrre
Organizzato direttamente dall'O.T. o in collaborazione con altri soggetti	Soggetto erogatore che provvede alla raccolta firme	Nessuna
	Presenza del Collegio per raccolta firme partecipanti	Nessuna
	Soggetto erogatore che rilascia attestato	Attestato in formato elettronico
CNPI o associazioni o altri O.T. o ordini professionali o altri soggetti autorizzati dal CNPI	Soggetto erogatore che provvede alla raccolta firme	Nessuna
	Soggetto erogatore che rilascia attestato	Attestato in formato elettronico



documentazione comprovante l'attività formativa svolta

documentazione da produrre

Formazione indiretta

Evento	Documentazione da produrre
<ul style="list-style-type: none">- docenza attività formative (min 1 ora)- relatore in convegni, seminari e incontri tecnici- redazione libri, contributi e articoli- gruppi lavoro, commissioni di categoria- organismi nazionali/internazionali	Richiesta via e-mail con allegati comprovanti l'attività svolta
<ul style="list-style-type: none">- formazione dei praticanti o tirocinanti	Dichiarazione semestrale di svolgimento praticantato
<ul style="list-style-type: none">- incontri tecnici, convegni, seminari non accreditati sul RNFC	Richiesta via e-mail con allegato: <ul style="list-style-type: none">- brochure programma argomenti trattati e orari di svolgimento;- attestato di partecipazione <p>(nel caso di eventi abilitanti o per il mantenimento di requisiti occorrono eventuali dichiarazioni di legge)</p>



documentazione comprovante l'attività formativa svolta

documentazione da produrre

Apprendimento in servizio

Evento

Documentazione da produrre

Qualunque evento tra quelli precedentemente elencati o richiesti dal datore di lavoro

Documentazione dimostrativa dell'attività svolta oppure dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale si evinca l'argomento trattato e le ore di durata dell'evento



documentazione comprovante l'attività formativa svolta

documentazione da produrre

Apprendimento informale

Apprendimento
informale

Documentazione tecnica dimostrativa dell'attività svolta, atta a poter valutare l'accrescimento delle capacità professionali acquisite e/o dell'attività professionale svolta in forma innovativa

Attività di
volontariato, del
servizio civile
nazionale e del
privato sociale


Dichiarazione dell'Ente per il quale si è prestato servizio con la specifica e la durata dell'attività svolta, coerente con l'attività professionale del perito industriale



in merito alla documentazione, il regolamento prevede

(Art. 9, comma 2, Regolamento per la Formazione Continua)

E' obbligo del professionista di presentare all'organismo territoriale dell'ordine competente per territorio, tutta la documentazione inerente la formazione entro il 31 gennaio successivo al periodo di svolgimento dell'evento di formazione (il termine limite di cui sopra vale per chi svolge un'attività continuativa nell'arco dell'anno, es. commissioni, gruppi di lavoro, ecc.)



La documentazione dovrà essere prodotta in formato elettronico allegata all'e-mail di richiesta dei CFP, a conclusione dell'evento

Ogni richiesta dovrà essere effettuata con una specifica e-mail

L'O.T. potrà comunque richiedere eventuali integrazioni

In caso di esito positivo sarà indicato il numero dei crediti assegnati validi ai fini della formazione continua.



attribuzione dei crediti formativi

Art. 5, Linee Guida Formazione Continua, ai sensi art. 9, c 1, del Regolamento

evento	CFP attribuiti	max CFP evento/quinquennio
Per ogni ora di attività formativa, nei limiti che seguono:	1	-
- Incontri tecnici, seminari, convegni per ogni ora di attività formativa (durata compresa 3÷6 ore)	1	6 / nq
- Apprendimento informale	Valutazione O.T.	- / 75
- Corsi di formazione frontale (min 4 ore) o FaD (min. 2 ore): per ogni ora di attività formativa	1	nq / nq
- Per i corsi di formazione che prevedono il superamento una prova finale, sono assegnati ulteriori 3 CFP. Il superamento della prova è condizione necessaria per l'assegnazione di tutti i CFP	3	nq / nq
- Formazione abilitante, per ogni ora effettiva	1	80 / nq
- Docenza, coordinamento e/o tutoraggio di attività formative della durata minima di ore 1, per ogni ora	2	nq / 50



attribuzione dei crediti formativi

Art. 5, Linee Guida Formazione Continua, ai sensi art. 9, c 1, del Regolamento

evento	CFP attribuiti	max CFP evento/quinquennio
- Attività di relatore in convegni accreditati o accreditabili, per ogni evento	fino a 3	3 / 50
- Redazione e pubblicazione di libri inerenti i contenuti professionali	Valutazione O.T.	- / 50
- Partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria quali: CNPI, Collegi, consigli di disciplina gruppi di lavoro, commissioni di studio, ecc.	fino a 3 per incarico	3 / 50
- Partecipazione a organismi nazionali/internazionali di normazione (CEI-UNI-CTI-ecc) inerenti l'attività professionale	Valutazione O.T.	- / 35
- Formazione erogata a favore di praticanti, anche universitari, per un periodo non inferiore a 6 mesi	Valutazione O.T.	- / 50
- Pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico-scientifico strettamente inerenti l'ambito professionale	Valutazione O.T.	- / 50
- Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per la libera professione per sessione	15	-



Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è un sistema di valutazione complessivo di conoscenze, abilità e saperi **coerenti con l'attività professionale**, rilasciato da soggetti abilitati alla valutazione e certificazione. Ai sensi del D.L.gs 13/2013, questi soggetti sono i c.d. "enti titolati" (es. Accredia).

Quindi, l'assegnazione dei CFP parte dal presupposto che l'ente titolato abbia rilasciato una certificazione delle competenze, per un'attività professionale che potrebbe essere prevista da un disposto legislativo che prevede il possesso di requisiti per poterla svolgere.

L'O.T. prende atto dell'esistenza della certificazione della competenza e definisce il numero dei CFP da assegnare al possessore, esclusivamente ai fini della FC.



Certificazione delle competenze

L'O.T. valuta la documentazione fornita dal professionista, assegnando i CFP in base ai criteri delle Linee Guida:

- durata della formazione (art. 5, comma 1), **1CFP per ogni ora;**
- eventuali esami sostenuti (art. 5, comma 4), **3 CFP per ogni esame.**

Inoltre, a discrezione dell'O.T., per ogni certificazione emessa, in base alla complessità e difficoltà della competenza certificata, **possono essere attribuiti da 5 a 15 CFP**

Per ogni valutazione dell'O.T. non c'è un limite di attribuzione dei CFP, ma è previsto il limite di 75 nel quinquennio

Le certificazioni da valutare sono quelle ottenute dal 01-01-2014

Di fatto, il comma 18, dell'art. 5, prevede solo l'attribuzione dei CFP alla certificazione della competenza già rilasciata da un "ente titolato"



stato aggiornamento degli iscritti ed eventi formativi

(Art. 10, Regolamento per la Formazione Continua)

Ogni collegio ha il suo **Registro della Formazione Continua** (RFC) sul quale annota lo stato di aggiornamento dei propri iscritti

Il **RFC** è pubblico

I **RFC** dei singoli collegi formano il **Registro Nazionale della Formazione Continua** (RNFC)

Nel **RFC** sono inseriti tutti gli **eventi** accreditati e di conseguenza sul **RNFC**, compresi quelli promossi dal CNPI e dai soggetti autorizzati dal CNPI

L'accesso al **RNFC** avviene attraverso la piattaforma **ALBO UNICO**, predisposta dal CNPI

Il **RNFC** è pubblico, l'accesso è libero, consultabile on-line e stampabile da chiunque



i vecchi CFP acquisiti fino al 31-12-2013

(Art. 11, comma 3, Regolamento per la Formazione Continua)

I CFP acquisiti fino al 31-12-2013 sono serviti per ottemperare alle prescrizioni del precedente regolamento per la formazione continua, obbligo sancito dal Codice Deontologico, ancorché non cogente

Tuttavia, il nuovo Regolamento Ministeriale ha concesso che i **CFP acquisiti nel corso dell'**anno 2013**, relativi alla formazione per il **mantenimento dei requisiti per le abilitazioni speciali** (ex 818, ex 494), potranno essere computati ai fini dell'impegno formativo del primo quinquennio (2014-2018)**



chi non fa Formazione Continua

Questa possibilità è trattata nel:

DPR 137/2012, art. 7, comma 1,

“La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”

Regolamento per la Formazione Continua, art. 4, comma 2, lettera e)

Gli O.T. segnalano "al Consiglio di Disciplina l' eventuale inosservanza dell'obbligo di formazione continua quinquennale”

Linee Guida sulla Formazione Continua, art. 2, comma 4

“L'O.T. è tenuto a una verifica dell'adempimento formativo degli iscritti stabilito all'art. 8, co 1, del Regolamento (impegno formativo). La violazione dell'obbligo formativo quinquennale costituisce illecito disciplinare, come dal sopraccitato art. 7, comma 1, del DPR 137/2012”



riassumendo

**La Formazione Continua è obbligatoria per tutti gli iscritti
ci sono casi e motivi per i quali può essere richiesta l'esenzione temporanea
chi non esercita la libera professione e chi ha superato i 65 anni di età può
richiedere la riduzione dei CFP da acquisire**

**La Formazione Continua la erogano i Collegi, il CNPI e altri soggetti autorizzati
dal CNPI**

**ma può essere anche svolta in forma autonoma dal singolo iscritto
compresa quella erogata dal datore di lavoro**



grazie per la cortese attenzione



INCONTRO CONVEGNO SULLA

FORMAZIONE CONTINUA

formazionecontinua@colpito.it

